



DELIBERA N. 140/25/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE
UMBRIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LE CAMPAGNE REFERENDARIE DELL'8 E 9
GIUGNO 2025**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 maggio 2025;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 in pari data, con i quali sono stati indetti i cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2025;

VISTA la delibera n. 102/25/CONS dell'8 aprile 2025, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi*



di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione parziale dell'art. 9, comma 1, lettera b) e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, l'abrogazione parziale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 1, l'abrogazione parziale del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e l'abrogazione parziale dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025” ed, in particolare, l'articolo 26, comma 17;

VISTA la nota del 29 aprile 2025 (prot. n. 0107031) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti della Regione Umbria, in quanto la consigliera regionale Donatella Tesei, in qualità di portavoce delle opposizioni, ha segnalato l'uso improprio della pagina istituzionale della Regione Umbria *“per la diffusione di contenuti [...] non conformi ai principi di neutralità e trasparenza che dovrebbero caratterizzare la comunicazione istituzionale”*, in particolare per *“il recente post pubblicato sulla pagina ufficiale della Regione Umbria, relativo al Tavolo di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e al disavanzo del Sistema Sanitario Regionale [il quale] fa seguito ad altri post dello stesso tenore tra cui quello pubblicato in data 18 marzo dal titolo “Operazione verità sui conti in Sanità: è di 243 mln il deficit delle aziende Umbre”*, il tutto in violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di divieto di comunicazione istituzionale. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato in data 7 aprile 2025 il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni, non ravvisando *“alcun collegamento né diretto né indiretto con i temi dei cinque quesiti referendari”* né *“i presupposti per ulteriori azioni o sanzioni in riferimento a un presunto uso improprio della pagina istituzionale della Regione Umbria”*, con la delibera n. 17 del 22 aprile 2025 ha proposto la *“non applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 26, comma 17, della Delibera n. 102/25/CONS”*;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 9 aprile 2025, con le quali la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha rappresentato quanto segue:

- *la pubblicazione facebook del 2 aprile u.s., ben lungi dal configurarsi come una forma di propaganda, mantiene sempre e costantemente quei requisiti di obiettività, imparzialità e neutralità che una comunicazione istituzionale deve avere, sempre nel rispetto della veridicità e della correttezza delle notizie riportate. [...] Lo stesso Corecom sembra di fatto riconoscere la legittimità di quanto pubblicato sulla pagina facebook, dal momento che ne sottolinea la sua indispensabilità a fronte degli esiti del Tavolo tecnico al Mef, l'informazione è oggettiva, né viene posta alcuna enfasi, né sotteso o espresso alcun giudizio in merito rispetto alla amministrazione precedente, né tantomeno rispetto ai gruppi consiliari;*
- *si tratta, pertanto, di due notizie che, riportate in maniera asettica e neutrale, risultano indispensabili affinché i cittadini abbiano piena contezza della congiuntura che attraversa la Regione Umbria e la situazione economica e finanziaria del Sistema sanitario regionale;*
- *proprio l'Organo di garanzia della comunicazione istituzionale, molto opportunamente, ha richiamato l'art. 1, comma 4, lettera b) della legge n. 150/2000, che considera come attività di informazione e di comunicazione istituzionale anche “la*



comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale” (art. 1, comma 5, lettera d);

- in tale ottica, garantire una piena e corretta conoscenza da parte dei cittadini si configura come un compito obbligatorio che la Regione deve puntualmente assolvere, in questo caso la suddetta comunicazione rientra in tale presupposto;

- posto quanto sopra la Regione Emilia-Romagna, con una nota sul sito, riporta un provvedimento interpretativo tra uffici della Giunta e uffici del Consiglio al fine di dare in maniera omogenea una corretta interpretazione dell’applicazione del divieto di cui all’art. 9 legge 28/2000, applicando tale divieto in forma “alleggerita”, cioè applicandolo ai contenuti referendari;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi referendari, ovvero a partire dal 31 marzo 2025, data di pubblicazione dei Decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi nella Gazzetta Ufficiale per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2025);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*”;



CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 successivamente al 31 marzo 2025, data di convocazione dei comizi per le elezioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025, fatta eccezione per la pubblicazione del *post* del 18 marzo 2025, antecedente a tale periodo;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, realizzata dalla Regione Umbria attraverso il profilo *facebook* istituzionale, e dell'intera documentazione istruttoria dalle quali risulta che in data 2 aprile 2025 [*rectius* 1° aprile 2025] è stato pubblicato il *post* dal titolo *“Tavolo di verifica al Mef: confermato il disavanzo è di 73 milioni di euro, se non interviene la manovra le aliquote al massimo per tutte le fasce di reddito. Sul Tavolo di verifica del Mef (Ministero economia e finanze) la Regione Umbria ha portato i conti relativi al 2024 e i tecnici del Ministero hanno accertato il disavanzo del Sistema sanitario regionale”*, con rinvio al sito *web* della Regione Umbria e all'articolo dal titolo *“Tavolo di verifica al Mef: confermato il disavanzo è di 73 milioni di euro se non interviene la manovra le aliquote al massimo per tutte le fasce di reddito”*, contenente l'indicazione di un disavanzo di 73 milioni di euro con il rischio che, in assenza di manovre correttive, le aliquote massime potrebbero essere applicate a tutte le fasce di reddito;

CONSIDERATO che con riferimento alla materia delle sanzioni per la violazione del citato articolo 9, riferito alla campagna referendaria, la delibera 102/25/CONS di applicazione della legge 28 del 2000 ed in particolare l'articolo 26, comma 17, stabilisce che *“L'Autorità adotta i provvedimenti sanzionatori consistenti nella pubblicazione del messaggio di violazione e nella contestuale rimozione di quanto realizzato in violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in tutti i casi in cui le attività di comunicazione e informazione istituzionale riguardano, anche in via indiretta, le tematiche connesse ai quesiti referendari”*;

RILEVATO che le attività di comunicazione istituzionale segnalate realizzate durante il periodo referendario esulano direttamente e/o indirettamente dalle tematiche riguardanti i quesiti della campagna referendaria relativi al lavoro e alla cittadinanza italiana, trattandosi di informazioni relative a dati del Sistema sanitario regionale umbro;

CONSIDERATO tra l'altro che la Regione Umbria non è direttamente interessata al voto del 25 e 26 maggio 2025 che riguarda il rinnovo dei Comuni e sottoposta quindi ai requisiti di impersonalità ed indispensabilità dell'attività di comunicazione così come chiarito negli orientamenti applicativi dell'Autorità in materia (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>);



RITENUTO che l'attività di comunicazione segnalata non può essere ricompresa nell'ambito di applicazione del potere sanzionatorio dell'Autorità per la violazione dell'articolo 9 legge 28 del 2000 durante il periodo referendario;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Regione Umbria e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella